

Codice DB1420

D.D. 24 febbraio 2014, n. 404

**D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Locana.**

Preso atto che:

- a seguito delle modifiche intervenute sull'art. 63 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono state attribuite alla Regione;

- con D.G.R. n. 26-13522 del 16/03/2010 sono stati istituiti presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana i nuovi Settori "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania" (DB14.20) e "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" (DB14.21) a cui sono state attribuite le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

Premesso che:

- il Comune di Locana, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.L. 2/03/1916 n. 229;

- il Sig. Abellone Ernesto con nota ns. prot. 8135/DB14.20 del 13/02/2014 ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania l'istanza e gli allegati progettuali relativi ai lavori di "Sopraelevazione edicola funeraria", su proprietà sita in Locana, Cimitero comunale, rif CT F92 lotto 32, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001;

- gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Considerato che a seguito dell'analisi degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta l'intervento risulta ammissibile in quanto non induce turbative ed interferenze rispetto alla situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, fatto salvo il rispetto della normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche delle strutture.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008

*determina*

- di autorizzare la Sig. Abellone Ernesto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, all'esecuzione dei lavori di "Sopraelevazione edicola funeraria", su proprietà sita in Locana, Cimitero comunale, rif CT F92 lotto 32, sulla base di quanto previsto in progetto, fatte salve le

vigenti leggi urbanistiche e fatto salvo il rispetto della normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche delle strutture;

- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;

- a lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Ferruccio Forlati